

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze

Assetto del Territorio ed Enti Locali

Prot. n. 572/58


Bari, li 1/3/80

Ill.mo Sig. Presidente della 3 Commissione

SEDE

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio

SEDE



Oggetto: Parere d.d.l. "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti".

La 1 Commissione, nella seduta del 27/2 u.s., ha esaminato ed espresso il parere favorevole all'articolo finanziario del d. d.l. in oggetto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(prof. Marcello Rizzo)

d'ordine

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
3 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA ACQUE INTERNE, CACCIA"

ARGOMENTO:

"ATTUAZIONE DI UN PIANO REGIONALE POLIENNALE DI DIFESA ATTIVA DELLE COLTURE
AGRARIE DALLE AVVERSITA' METEORICHE E DAI PARASSITI"

DECISIONE N. 30/80, ADOTTATA DALLA 3 COMMISSIONE A UNANIMITA'
DEI VOTI DEI COMMISSARI PRESENTI, NELLA RIUNIONE DEL 14/1/1980

III COMMISSIONE

DECISIONE N. 30 DEL 14 GENNAIO 1980

1. La III Commissione consiliare permanente nella riunione del 14/1/80 ha preso in esame il d.d.l. n.31 di iniziativa della Giunta regionale "Programma regionale di difesa attiva delle colture agrarie".

2. Dopo ampia discussione la III Commissione decide, ad unanimità di voti dei commissari presenti, di esprimere parere favorevole su detto d.d.l., nel testo modificato ed integrato di cui all'allegato n.1, che fa parte integrante della presente decisione.

Relatore: Cosimo Raimondo

ARM

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

D I S E G N O D I L E G G E

"ATTUAZIONE DI UN PIANO REGIONALE - POLIENNALE DI DIFESA ATTIVA
DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITA' METEORICHE E DAI PARASSITI"

Relatore: Cosimo Raimondo

ARM

DISEGNO DI LEGGE

" Attuazione di un Piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti "

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

le recenti calamità atmosferiche, con ancora maggiore evidenza, hanno posto all'ordine del giorno la necessità che la nostra Regione avvii un intervento molteplice e programmato finalizzato essenzialmente alla prevenzione delle calamità onde conseguire, perlomeno, il risultato di ridurre la portata dei danni potenziali.

Tale esigenza è ormai diventata pressante non solo nel campo delle infrastrutture e della difesa idrogeologica del suolo ma anche, in particolare, in quello della difesa delle produzioni agricole dalle avversità meteoriche (gelo, grandine, brina, etc.) e dall'azione dei parassiti vegetali e animali.

Si pensi che a causa di calamità di ordine meteorico e da parassiti, si stima una perdita media in Puglia di circa 200 miliardi di produzione lorda vendibile agricola: il che, se assumiamo come riferimento la produzione lorda vendibile media pugliese del quadriennio 1975/1978, significa una perdita annua di produzione lorda vendibile intorno al 15%.

Si tratta, quindi, di un rilevante spreco di ricchezza prodotta dagli operatori agricoli in condizioni di vita e di lavoro assai spesso ingrate, come ben sanno tutti coloro che conoscono i problemi della nostra agricoltura. Uno spreco, peraltro, che introduce in un settore economico già per molti versi svantaggiato ulteriori elementi di incertezza e instabilità.

La III Commissione ha ritenuto di poter affrontare questa problematica assai importante e di dare così un contributo qualificato all'azione di prevenzione che la Regione con ben maggiore impegno deve attuare, in forme integrate e programmate, in questi mesi che seguono alle gravi avversità che hanno colpito la nostra Regione, partendo da un disegno di legge presentato a suo tempo dalla Giunta regionale, con il quale ci si proponeva, tuttavia, di finanziare esclusivamente le attività di difesa attiva realizzabili da organismi privati quali i Consorzi di difesa costituiti ai sensi della legge nazionale 25/5/1970 n. 364.

AWM

./.

La III Commissione ha proposto il seguente testo che può consentire di avviare ad attuazione nella nostra Regione un vero e proprio Piano di difesa attiva delle colture agrarie, di respiro pluriennale e dotato di finanziamenti appositi.

La legge che qui si propone, infatti, dopo aver fissato gli obiettivi fondamentali del Piano (art. 2), individua procedure snelle e nello stesso tempo rigorose che possono consentire al Consiglio regionale di approvare adeguati programmi triennali attuativi e ripartizioni annuali degli stessi, sulla base di proposte formulate da una apposita Commissione tecnica che la legge istituisce e disciplina (art. 3 e 4).

L'attuazione delle attività previste dai programmi triennali è affidata ad Enti, Organismi, Istituti vari, ivi compresi i Consorzi di difesa costituiti ai sensi della legge 25/5/1970 n.364 ed anche, a seconda dei casi e delle opportunità, alla Regione stessa (art.5).

Colleghi Consiglieri,
se la Giunta regionale e la Commissione tecnica opereranno con rigore e lungimiranza, mettendo a frutto le più recenti acquisizioni della meteorologia applicata all'agricoltura nonché le acquisizioni e le sperimentazioni in fatto di patologia vegetale e animale, sarà possibile porre il Consiglio regionale nelle condizioni di approvare programmi di attività che consentiranno di attuare un efficace e prezioso servizio integrato, sia di assistenza meteorologica sia di assistenza contro i parassiti, diffuso su tutto il territorio regionale, in parte anche quale risultato di un lavoro ormai improrogabile di coordinamento e valorizzazione delle strutture che già operano nel campo della agrometeorologia e della difesa dai parassiti sul nostro territorio.

Ci si rende conto che il finanziamento proposto per questa legge è inadeguato alla reale bisogna, tuttavia la III Commissione ritiene che la legge può costituire l'avvio di un'azione che si integra con la legge regionale di delega 11/4/79 n. 19 e che potrà essere ulteriormente finanziata nei prossimi esercizi, anche sulla base della esperienza che verrà acquisita nella fase di prima operatività del Piano.

ARM

Allegato n. 1

DISEGNO DI LEGGE

"ATTUAZIONE DI UN PIANO REGIONALE POLIENNALE DI DIFESA ATTIVA DELLE COLTURE

AGRARIE DALLE AVVERSITA' METEORICHE E DAI PARASSITI"

Art. 1

(Finalità della legge)

Con la presente legge la Regione Puglia promuove l'attuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti:

AMM

Art. 2

(Obiettivi del Piano)

Il Piano si propone:

- a) la realizzazione di un servizio di assistenza attraverso una estesa e razionale organizzazione per la conoscenza e la prevenzione delle calamità meteoriche con particolare riferimento a gelo, brina, grandine;
- b) l'assistenza tecnico-agraria e meteo-climatica in materia di difesa delle colture;
- c) la sperimentazione ed esecuzione di tecniche e strutture di difesa delle colture da gelo, brina, grandine e altre avversità meteoriche, nonché dai parassiti vegetali ed animali.

Il Piano si realizza mediante lo studio e l'analisi dei fenomeni atmosferici e delle più ricorrenti avversità parassitarie, la raccolta sistematica dei dati, la stesura di carte di idoneità climatica riferite alle più importanti colture agrarie e di carte delle avversità atmosferiche, l'informazione continua ai produttori agricoli sui risultati degli studi e delle analisi, la identificazione ed esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati, la formazione professionale ed ogni altra forma di assistenza tecnico-agraria e meteo-climatica utile per i fini di cui alla presente legge.

Art. 3

(Programma triennale)

La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione di cui al successivo art. 4, per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, un programma triennale di difesa attiva che preveda:

- a) gli interventi da effettuare nei tre anni, conformi agli obiettivi del Piano^e con l'indicazione degli affidatari di cui al successivo art. 5;
- b) la ripartizione annuale degli stessi;
- c) il quadro finanziario, commisurato alla spesa globale autorizzata dalla presente legge.

Allo scadere di ogni anno la Giunta regionale aggiorna, ove occorra, il programma triennale.

Prima della scadenza del programma triennale e comunque entro il mese di settembre dell'anno di scadenza è predisposto, con gli stessi criteri, un nuovo programma da svolgere nel triennio successivo, da approvarsi da parte del Consiglio regionale e da rifinanziare.

Art. 4

(Commissione tecnica consultiva)

Per la predisposizione dei programmi triennali, per la loro verifica e l'eventuale aggiornamento è costituita una Commissione presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura o suo delegato e composta da:

- 1) il coordinatore del Settore agricoltura;
- 2) il responsabile dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante;
- 3) i responsabili degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;
- 4) i direttori degli istituti di patologia vegetale ed entomologia agraria dell'Università di Bari;
- 5) il direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;
- 6) un rappresentante dell'Ufficio centrale di ecologia agraria costituito presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;
- 7) un esperto in agrometeorologia, designato dal Consiglio Nazionale Ricerche;
- 8) un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di difesa regolarmente costituiti in Puglia ai sensi della legge 25/5/1970 n. 364 e successive modificazioni;
- 9) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle stesse a livello regionale;
- 10) un rappresentante dell'Ordine degli agronomi, designato dal Coordinamento regionale dell'Ordine;
- 11) un rappresentante dell'Ordine dei periti agrari, designato dal Coordinamento regionale dell'Ordine.

Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione tecnici di altri Enti, Istituti, Organismi.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è insediata entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività del decreto di nomina.

Ai membri della Commissione, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in materia, è dovuto un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000= al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonchè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presen

AmM

./.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

segue art. 4

tazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando, altresì, qualora documentata, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Ann

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 5

(Soggetti affidatari dell'attuazione dei programmi)

La realizzazione degli interventi e delle attività previsti dai programmi triennali approvati dal Consiglio regionale e la gestione delle infrastrutture che saranno acquisite sono affidate ad Enti, Istituti, Organismi, ivi compresi i Consorzi di difesa regolarmente costituiti ai sensi della legge 25/5/1970 n. 364 e successive modificazioni, nonché alla Regione stessa.

Am

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 6

(Vigilanza sull'attuazione dei programmi)

La vigilanza sull'attuazione dei programmi è affidata alla Giunta regionale, che la esercita avvalendosi dell'assessorato regionale all'agricoltura

Amu

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 7

(Anticipazione e saldo delle spese)

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni fino all'80% della spesa ammessa per la realizzazione e gestione degli interventi, delle attività, e delle infrastrutture previste nei programmi approvati dal Consiglio regionale, ivi compresa la spesa sostenuta dagli Enti, Istituti, Organismi, Consorzi di difesa di cui al precedente art. 5 per gli oneri generali e di personale ad detto.

L'erogazione delle somme residue ha luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione dei relativi consuntivi.

Amu

Art. 8

(Norme finanziarie)

Per l'attuazione del programma di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata una spesa globale pari a 8 miliardi di lire nel triennio 1980-1982.

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari a 2 miliardi di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All'onere di cui al primo comma si fa fronte:

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 2/5/76 n. 183;
- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 27/12/1977 n. 984 sui settori dell'ortoflorofrutticoltura, delle colture mediterranee e della vitivinicoltura, a condizione che i relativi interventi e attività siano coerenti con gli indirizzi contenuti nei programmi di settore approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della predetta legge n.984/1977.

La Giunta regionale può assumere obbligazioni nell'ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio, purchè i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio sono reiscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	(mld di lire)
- In diminuzione (parte spesa): capitolo 441	2
- In aumento (parte spesa): c.n.i. "Spesa per l'attuazione del Piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie"	2